

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/05/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33507-lo-ius-poenitendi-ed-il-contratto-quadro-di-intermediazione-finanziaria>

Autore: Erolì Massimo

Lo ius poenitendi ed il contratto quadro di intermediazione finanziaria

Lo *ius poenitendi* ed il contratto quadro di intermediazione finanziaria

Il sesto ed il settimo comma dell'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico intermediazione finanziaria abbreviato in t.u.f.) sanciscono che “l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede” e che “l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”.

Lo stesso articolo specifica al comma ottavo che “il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea” ed al comma nono che “il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.

Per offerta fuori sede si intende ai sensi dei primi due commi dello stesso articolo 30 la promozione e il collocamento presso il pubblico diverso dai clienti professionali: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

Anche nel settore dell'intermediazione finanziaria, così come in generale per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, si è voluta prevedere una tutela forte del soggetto ritenuto più debole “sorpreso” dall'attività commerciale altrui in ambiti nei quali si ritiene che non sia sufficientemente attento per valutare immediatamente il contenuto del contratto che incida immediatamente sulla sua sfera patrimoniale, utilizzando una tecnica di tutela composita che prevede da un lato la possibilità legale di recedere senza penalità dal contratto concluso, dall'altro la sospensione dell'efficacia del contratto stesso durante il termine entro cui è possibile esercitare il recesso.

La sospensione dell'efficacia del contratto è funzionale alla neutralità dell'operazione in caso di esercizio del recesso ma può consentire all'intermediario, a suo esclusivo rischio e pericolo in particolare per gli effetti economici negativi che si possono verificare nel caso il recesso sia esercitato, una sorta di esecuzione anticipata dello stesso prevedendo nel contratto che gli effetti economici dell'operazione (ad esempio il n.a.v. iniziale, *net asset value*, delle quote di un fondo comune di investimento, utilizzato per calcolare le quote sottoscritte per effetto del versamento) siano riferiti, in mancanza di recesso nel termine, ad un momento temporale anteriore alla scadenza di detto termine. In

ogni caso l'intermediario può, in pendenza di detto termine, incassare i mezzi di pagamento pervenutigli in esecuzione del contratto.

L'effettività della tutela è poi accentuata dall'obbligo, al fine di rendere realmente edotta la controparte dell'esistenza di tale previsione legale, di indicare l'esistenza della facoltà di recesso nei moduli contrattuali la cui omissione è sanzionata con una nullità di protezione dell'intero contratto, vale a dire una nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente in qualsiasi momento successivo, con indubbia penalizzazione dell'intermediario a quel punto esposto agli esiti negativi nel tempo dell'operazione finanziaria.

Proprio la presenza di tale nullità di protezione rende importante la delimitazione dell'area di operatività della tutela e può generare, anche a notevole distanza di tempo dalla conclusione del contratto, contenziosi diretti a far luce sull'esistenza o meno della facoltà di recesso in ambiti dove l'interpretazione della norma da parte dell'intermediario l'aveva inizialmente esclusa, non includendo quindi nei moduli contrattuali il relativo avvertimento.

Emblematico ad esempio il caso deciso da Cass. 3 febbraio 2012 n. 1584 (si veda GRAZIUSO, *Contratti 4 you: nullità da mancata previsione dello ius poenitendi*, in *Persona e danno*, a cura di Cendon http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38281&catid=161&Itemid=408&mese=02&anno=2012) che a proposito del contratto denominato "4you" costituente un piano finanziario che prevedeva l'erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo e nella specie sottoscritto fuori dai locali della banca, ha ritenuto che si trattasse di una complessiva fattispecie negoziale autonoma riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari e conseguentemente la nullità dell'intera operazione (da cui non emergevano diversi contratti tra loro autonomi) di collocamento proprio per la mancata indicazione nei moduli contrattuali del diritto di recesso.

Secondo la Suprema Corte infatti "il piano finanziario di cui trattasi" si deve "considerare ... come uno strumento finanziario costituito da una peculiare combinazione di titoli obbligazionari e di quote di un fondo comune di investimento, nel contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita dal pegno costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata sia alla restituzione del finanziamento erogato, che alla realizzazione dell'investimento. Ne consegue l'assoggettamento di tale strumento finanziario anche alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, per l'offerta fuori sede e in particolare all'obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso".

Non c'è quindi da stupirsi se il problema dell'applicabilità o meno dello *ius poenitendi* si sia in concreto posto anche in relazione al cd. "contratto quadro" di intermediazione finanziaria, relativo alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, esecuzione di ordini per conto dei

clienti e negoziazione di strumenti finanziari, ed ai singoli ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari sui mercati.

Come noto l'art. 23 del t.u.f. prescrive la forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e per i servizi di cui sopra, una volta meramente accessori al contratto bancario di deposito a custodia ed amministrazione, è quindi divenuto necessario, già dall'entrata in vigore della l. 1/91, stipulare un apposito specifico contratto di intermediazione (cfr. EROLI, *La nullità del "contratto quadro" di intermediazione finanziaria per vizio di forma*, in *Rass. giur. umbra*, 2009, 122).

Chiaramente sono irrilevanti le tecniche di redazione utilizzate a tal fine, ad esempio la predisposizione di più contratti separati o, meglio sotto il profilo della tecnica contrattuale dato che consente la redazione di una parte generale valida per tutti i servizi, di un unico testo contrattuale recante tutte le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari, ma non poteva essere più idoneo a tal fine il "vecchio" contratto di deposito di titoli a custodia ed amministrazione che, al di là di irrilevanti questioni nominalistiche era ed è nella stragrande maggioranza dei casi rimasto identico per contenuto a quello già previsto dalle norme uniformi bancarie e, se in concreto rimasto con quel contenuto, non avrebbe potuto regolamentare tali attività divenute ormai servizi di investimento.

Il contratto di intermediazione finanziaria è poi chiamato anche contratto "quadro" in quanto costituisce la cornice pattizia di cui i singoli successivi ordini impartiti nel tempo da parte del cliente sono atti attuativi.

Ovviamente nulla impedisce in teoria di fare un completo contratto *ad hoc* per ogni singolo ordine, ma ciò, tranne casi eccezionali, va contro le normali esigenze di operatività ed economicità negoziale sia della banca che del cliente.

Il suo contenuto, così come quello dei contratti relativi agli altri servizi di investimento, ai sensi dell'art. 37 del regolamento Consob n. 16190: a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta; e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente; f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52; g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti; h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio; i) indica le eventuali procedure

di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.

Tali contratti quadro, in genere sottoscritti insieme a quelli di conto corrente bancario e deposito titoli, non hanno mai (salvo qualche posizione del tutto cautelativa), quando stipulati o promossi fuori dai locali della banca, ad esempio tramite l'opera di promotori finanziari, riportato l'indicazione del recesso ex art. 30 t.u.f. in quanto non si trattava di contratti di gestione di portafogli individuali e l'attività di collocamento di strumenti finanziari come prevista dalla norma era appunto intesa in senso tecnico, cioè come l'attività dell'intermediario autorizzato di collocamento sul mercato di strumenti finanziari per conto dell'emittente, nell'accezione tra l'altro usata dallo stesso t.u.f. alle lettere c) e c bis) del quinto comma dell'art. 1 (sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente).

La stessa Consob nella comunicazione DAL/97006042 del 9 luglio 1997 enuncia chiaramente che l'operazione di collocamento in senso tecnico "si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico da parte di quest'ultimo degli strumenti finanziari emessi a condizione di prezzo e (frequentemente) di tempo indeterminate".

Il sesto comma dell'art. 30 t.u.f. si riferisce infatti letteralmente solo ai contratti di gestione di portafogli individuali ed all'attività di collocamento di strumenti finanziari e non a tutti i servizi ed attività di investimento oggetto di offerta fuori sede.

Ciò nonostante in casi dove il ricorso al sesto comma dell'art. 30 t.u.f. sarebbe stato l'unico modo, a distanza di anni, di porre nel nulla contratti quadro e/o negoziazioni di titoli in borsa (tra l'altro spesso eseguite nel solo ambito del servizio di mera raccolta ordini) ad istanza dell'acquirente che evidentemente nel frattempo aveva subito perdite, parte della giurisprudenza di merito (ancora di recente Trib. Padova, 28 febbraio 2011, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3672.pdf> e Trib. Bologna, 15 aprile 2008 in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1765.pdf>), che ben possono essere portate come esempio paradigmatico di tale orientamento) ha ritenuto diversamente (sulla problematica in senso critico cfr. anche CALLEGARI, *Tre sentenze in tema di informazione finanziaria: con qualche annotazione a margine*, in *Giur. it.*, 2011, 4 e CARBONETTI, *Lo jus poenitendi nell'offerta fuori sede di prodotti finanziari*, in *Banca Borsa*, 2001, 770) .

Le motivazioni di tali sentenze non risultano però convincenti posto che non è corretto estendere l'uso tecnico di un termine contenuto in una disposizione normativa specifica ritenendo che l'art. 30, nella sua interezza, ne faccia un utilizzo promiscuo in connessione sia con gli strumenti finanziari che con i servizi di investimento senza interrogarsi sulla vera *ratio* della norma che prevede il recesso in questi casi e facendo finta di non accorgersi delle conseguenze aberranti che una siffatta estensione dello *ius poenitendi* produrrebbe in concreto (tanto da arrivare ad una vera e propria irragionevolezza di una tale interpretazione addirittura rilevante ex art. 3 Cost.).

In particolare il Tribunale di Padova nella pronuncia citata, pur ritenendo correttamente che la *ratio* generale del "diritto di recesso nei contratti fuori sede (prevista anche dal codice del consumatore) è quella della tutela del consumatore il quale, venendo

contattato al suo domicilio, può trovarsi impreparato a fronte di offerte sulle quali non aveva preventivamente meditato ed in relazione alle quali non aveva spinto la propria volontà fino a recarsi dal fornitore del bene o servizio proposti”, dimentica che la stessa disciplina generale del codice del consumo prevede eccezioni giustificate dalla natura del bene o del servizio incompatibile con tale diritto di recesso (ad esempio la fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente da distributori che effettuano giri frequenti e regolari, i contratti di fornitura di servizi di alloggio, trasporti, ristorazione e tempo libero relativi ad una data o ad un periodo prestabilito, art. 55 codice consumo e, circostanza non irrilevante, anche se riguarda la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, i servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono avere luogo durante il periodo di recesso, art. 67 – duodecis codice consumo).

Quindi non sussiste un principio generale che possa far ritenere, superando l’accezione tecnica dei termini utilizzati dal legislatore, che “l’esecuzione di un ordine di negoziazione di uno strumento finanziario concordato fuori dai locali dell’intermediario ed a mezzo di promotore finanziario rientra quindi fra quei negozi dei quali è necessario che il cliente abbia la possibilità di valutare la convenienza” attraverso il riconoscimento dello *ius poenitendi*, “atteso che si tratta di atti che incidono nell’immediatezza sul suo patrimonio”.

Tra l’altro tale considerazione non impatterebbe sul contratto quadro, di per sé immediatamente non produttivo di effetti patrimoniali, ma sui singoli successivi atti di attuazione e quindi sui singoli ordini, a tacer del fatto che già c’è una disciplina generale diversa dal recesso per informare e tutelare l’investitore collegata al regime del servizio (consulenza, negoziazione o mera esecuzione o ricezione di ordini, artt. 39, 44 reg. Consob n. 16190).

Si ribadisce che il collocamento di strumenti finanziari consiste nell’offerta al pubblico di strumenti finanziari effettuata dagli intermediari per conto degli emittenti (e non come nella specie nella negoziazione in borsa con controparti terze o nella mera ricezione e successiva trasmissione di ordini di borsa).

L’art. 35 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 intitolato appunto “collocamento di strumenti finanziari” e sostanzialmente ripreso dai regolamenti successivi, prevedeva tra l’altro che “nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e di riparto”.

E solo in queste operazioni ha appunto senso che sia previsto un diritto di recesso posto che il perfezionamento dell’operazione ben può essere rinviato, se la controparte non recede, dopo i 7 giorni di sospensione dell’efficacia: se si sottoscrivono oggi delle quote di fondi comuni di investimento o titoli (ad esempio obbligazioni) in offerta pubblica di collocamento da parte dell’emittente, nulla osta a far divenire efficace il contratto dopo 7 giorni dalla sottoscrizione non sussistendo esigenze di immediatezza di

esecuzione.

La *ratio* della norma è evidente: si vuole concedere il diritto di ripensamento, sospendendo altresì temporaneamente l'efficacia del negozio, per quei contratti (e neanche tutti come testimoniano le esclusioni del comma 8) che prevedono sì un impegno effettivo del patrimonio del cliente, ma senza che ci sia la necessità di una immediata esecuzione (per la durata delle operazioni di collocamento, per potersi sottoscrivere delle quote di un fondo in un qualsiasi momento o per essere una gestione patrimoniale protratta nel tempo).

Il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per la negoziazione o di negoziazione sul mercato (secondario, cioè da già acquirenti dei titoli normalmente in borsa) e non per il collocamento (che, si ripete, si riferisce agli ordini con controparte direttamente gli emittenti al momento dell'emissione) è un qualcosa di completamente diverso dal servizio di collocamento o gestione (ed anche dal servizio di raccolta di ordini per il collocamento – cioè dall'emittente - di obbligazioni od altri titoli o dalla promozione di servizi di gestione patrimoniale, in cui però il diritto di recesso deve essere contenuto nei contratti collocati o promossi e non certo in quello che disciplina l'attività di mera raccolta degli ordini): innanzitutto l'art. 49 del regolamento Consob n. 16190 prevede che “gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Si applica l'articolo 31 del Regolamento n. 1287/2006/CE. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti: a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà. Se l'intermediario ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente”.

Si tratta quindi di ordini la cui esecuzione immediata sul mercato è *in re ipsa* e non è possibile ritardarne in alcun modo la trasmissione: se infatti il cliente decide oggi di acquistare x azioni della società y in borsa al meglio o al prezzo massimo z è evidente che

tale ordine deve essere eseguito subito e non certo dopo 7 giorni quando sui mercati può essere accaduto di tutto. Per non parlare poi delle operazioni sui mercati cd. intraday, cioè ordini di acquisto e vendita inoltrati in momenti diversi dello stesso giorno nel tentativo di beneficiare delle variazioni di prezzo che si verificano durante la giornata.

La ragione di prevedere una temporanea inefficacia del contratto con possibilità di successivo recesso non sussiste quindi né per il contratto quadro di intermediazione (dato che il patrimonio del cliente viene impegnato e dal cliente stesso solo ed unicamente nei successivi specifici ordini, poi trasmessi ad altri intermediari per la negoziazione in borsa), né per la raccolta degli ordini da eseguirsi in borsa o per la stessa negoziazione (essendo inscindibile in detti servizi l'esecuzione immediata: il cliente non conferisce certo un ordine di acquisto o di vendita in borsa di un titolo quotato per vederselo eseguire sette giorni dopo, quando magari le condizioni di borsa e di mercato per cui ha preso quella decisione e magari indicato anche un determinato prezzo soglia sono del tutto mutate !

Tra l'altro ciò contrasterebbe anche con il regolamento Consob appena citato che appunto prevede la trasmissione immediata ai mercati degli ordini e nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti e ciò anche per rendere trasparenti agli altri partecipanti al mercato quali sono gli orientamenti effettivi di acquisto e di vendita, inseriti, quando non vengono immediatamente raccolti dalle controparti, nei cd. *books* relativi al singolo titolo.

La trasmissione degli ordini in borsa ed in generale nei mercati deve avvenire immediatamente ed è quindi del tutto incompatibile con uno *ius poenitendi* a prescindere dal luogo dove viene impartito l'ordine (e non caso gli intermediari predispongono anche sistemi *on line* attraverso cui l'ordine disposto dal cliente viene passato immediatamente per l'esecuzione senza la necessità che il cliente si rechi presso i propri locali o contatti o sia contattato da un promotore finanziario).

Di recente la questione è approdata al vaglio della Cassazione che con sentenza n. 2065 del 14 febbraio 2012 (all. 1) ha correttamente escluso in questi casi la possibilità del diritto di recesso ritenendo che "tale diritto è stato infatti stabilito per i contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (con esclusione pertanto di quelli soltanto promossi fuori sede che viceversa rientrano nella previsione di cui al primo comma, lett. a), nonché limitatamente a quella parte dei servizi di investimento che riguarda la gestione di portafogli individuali e quindi, conclusivamente, in termini più contenuti e circoscritti rispetto alla fattispecie dell'offerta fuori sede delineata nel primo comma dell'art. 30", per cui deve essere esclusa l'ipotesi della negoziazione e della raccolta ordini.

Inoltre la Cassazione osserva giustamente come "il riconoscimento del diritto di recesso anche nel caso di negoziazione significherebbe consentire all'investitore, al di fuori delle sopra indicate ragioni che hanno indotto alla formulazione della disposizione di beneficiare del differimento del termine iniziale di decorrenza del negozio in funzione dell'eventuale esercizio di detto diritto (fra l'altro non riconosciuto all'altro contraente", esercizio che nel caso di preventivo mandato in favore dell'intermediario per la conclusione di negozi alle condizioni più favorevoli, ben potrebbe essere sollecitato anche da motivi di interesse economico, quali quelli determinati dalla possibilità di concludere

acquisti di maggiore convenienza per effetto di mutate situazioni di mercato”.

La disciplina dello *ius poenitendi* è quindi del tutto incompatibile con l’attività di negoziazione e ricezione di ordini sui mercati e con il relativo contratto quadro, producendo altrimenti effetti aberranti ed alcuni giudici di merito, ma qualche volta anche la Suprema Corte, dovrebbero riflettere più spesso sul fatto che le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni e non si può usare una norma chiaramente inapplicabile alla normalità del rapporto ed emanata ad altri fini per elidere a posteriori e dopo anni gli effetti di una negoziazione o di un ordine in borsa, non relativi all’attività di collocamento in senso proprio, che abbia apportato perdite alla controparte.

Prof. Avv. Massimo Erolì

Università degli Studi di Perugia